

CLAUDIO SIMONETTI

EMAMS, Executive Master in Art Market Studies, University of Zurich

avvocato e notaio

DANIELE CALVARESE

avvocato

FRANCESCO NAEF

avvocato e notaio

COSTANTINO CASTELLI

LL.M. Dec., Universität zu Köln

avvocato

ANDRES ALESSANDRO MARTINI

avvocato

FEDERICO F. FORNI

MSt in Law, University of Oxford

avvocato

JASMINE ALTIN

avvocato

Iscritti nel registro degli
avvocati del Cantone Ticino

ELEONORA CASSANO

MLaw

Iscritta nell'elenco dei
praticanti del Cantone Ticino

TF 5A_668/2021, decisione del Tribunale Federale del 19.07.2023

PRINCIPIO DELLE "TESTE GRANDI E PICCOLE" - SUDDIVISIONE DELL'ECEDENZA NEL CASO DI GENITORI NON SPOSATI

CHILD SUPPORT - DIVIDING THE SURPLUS IN THE CASE OF UNMARRIED PARENTS (so-called "big and small heads" principle) -

Calculation of child support in the case of unmarried parents. The surplus (revenues – fix expenses) of the parent held to child support is to be divided only between the latter and the child.

Nella decisione 5A_668/2021 del 19 luglio 2023 il Tribunale federale si è occupato del calcolo del contributo di mantenimento in denaro in favore di un figlio unico nel caso di genitori non sposati.

Concretamente, nell'ambito dell'applicazione del cosiddetto **"metodo a due fasi con ripartizione delle eccedenze"** (1. Fase: determinazione dei redditi complessivi dei membri della famiglia; 2. Fase: Fissazione dei bisogni delle persone interessate) per la fissazione del contributo di mantenimento, il Tribunale si è chinato esclusivamente sulla questione concernente la ripartizione dell'eccedenza.

La Giurisprudenza del TF, concernente prevalentemente coppie sposate/divorziate, prevede che l'eccedenza rimasta dopo la copertura del minimo vitale del diritto di famiglia, va di regola (riservate eccezioni in casi motivati) ripartita secondo il **principio delle "teste grandi e piccole"** fra genitori e figli. Ciò significa che i genitori partecipano in maniera doppia alla ripartizione dell'eccedenza rispetto ai figli (2/5 a ciascun genitore e 1/5 al figlio unico oppure 2/6 a ciascun genitore e 1/3 a ciascuno dei due figli).

Nel caso concreto la questione contestata era se la madre del figlio unico, la quale non aveva diritto ad alcun contributo, era da considerarsi quali fittizia "testa grande", cosicché la quota di eccedenza del figlio sarebbe stata di 1/5, oppure se **l'eccedenza fosse da suddividere solamente fra padre e figlio, cosicché quest'ultimo ne avrebbe beneficiato in misura di 1/3**. Il TF si è infine pronunciato in favore di quest'ultima soluzione.

Il TF ha confermato che, nel caso di situazioni finanziarie buone o molto buone, cosicché un'eccedenza di 1/3 equivarrebbe ad una somma molto elevata, per questioni educative è corretto che si provveda ad una correzione di tale ripartizione. Inoltre, nel ripartire l'eccedenza, considerato che tale somma va a coprire un determinato fabbisogno del figlio (Hobby, tempo libero, vacanze, ecc.), che aumenta generalmente con l'avanzare dell'età; va pure tenuto conto di questo fattore.

Dato che il metodo a due fasi tiene conto del fatto **che il figlio minore deve beneficiare delle possibilità finanziarie del genitore tenuto al mantenimento**, non si vede come mai quest'ultimo debba beneficiare di ben 4/5 della propria eccedenza,

considerato che deve provvedere “solamente” al proprio mantenimento ed a quello del figlio.

Il TF ha inoltre argomentato che **la quota di eccedenza in favore del figlio non deve andare ad innalzare il tenore di vita del genitore affidatario**, considerato che la somma destinata al mantenimento del figlio minorenni viene di regola versata a quest'ultimo e quindi egli potrebbe indirettamente beneficiarne finanziariamente

Contributo dell'avv. Jasmine Altin